

**Al Sig. Sindaco
del Comune di CETO**

OGGETTO: Domanda di inclusione nell'Albo dei PRESIDENTI di seggio elettorale, previsto dall'art. 1 della legge 21.3.1990, n. 53.

il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ **il** _____
residente in CETO - Via _____ n. _____
Telefono casa _____ lavoro _____
Cellulare _____ **e-mail** _____
Professione _____

C H I E D E

di essere inserito/a **nell'Albo** delle persone idonee a ricoprire l'incarico di **Presidente di seggio**, previsto dall'art. 1, della legge 21.3.1990, n. 53.

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

- 1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
- 2) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_____ ;
conseguito nell'anno scolastico _____ presso _____ ;

3) di non appartenere ad una delle categorie elencate all'art. 38 del T.U. 361/1957 per la elezione della camera dei Deputati e all'art. 23 del T.U. 570/1960 per la elezione degli organi dell'Amministrazione Comunale.

4) di avere già fatto parte di seggio elettorale nelle seguenti elezioni:

_____ in qualità di _____
_____ in qualità di _____

Data _____

In fede

Allegare copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità.

D.P.R. n. 361/1957:

Art. 38 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 75° anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali o mandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 119 - 1. - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. - I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

D.P.R. n. 570/1960

Art. 23 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 96 - Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.